

CREA
**Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'Economia Agraria**

STATUTO

Articolo 1

Natura giuridica e articolazione

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA - istituito con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, zootecnico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.
2. Il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia scientifica, statutaria, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito Ministero.
3. Il CREA è un Ente nazionale di ricerca e sperimentazione inserito nella tabella A allegata alla Legge del 29 ottobre 1984, n. 720, al quale si applicano le norme del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
Fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attività statistiche realizzate all'interno dell'Ente sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo Centro.
4. Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nell'Amministrazione centrale e nei Centri di ricerca in cui è articolato.
5. Il CREA uniforma la sua attività ai principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 e all'art. 2 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218; applica altresì il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e le indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers.

Articolo 2

Finalità

1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'art. 1, comma 1, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, il CREA svolge ricerche, sviluppa soluzioni tecnologiche, definisce modelli produttivi e gestionali diversificati e promuove l'innovazione in coerenza con le caratteristiche dei territori, con l'obiettivo strategico di sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema agro-alimentare. La ricerca del CREA definisce strumenti per l'ottenimento di produzioni salubri, nutrienti, di qualità, a prezzi accessibili e che garantiscono una remunerazione adeguata per i produttori, limitando gli impatti su ambiente, clima e salute dei consumatori e valorizzando i servizi ecosistemici dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il CREA promuove e sostiene la conservazione delle risorse genetiche e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministero.
3. Le predette finalità sono perseguite, coerentemente con l'art. 9 della Costituzione, per promuovere lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela del paesaggio, la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e per contribuire all'innovazione e al progresso sociale ed economico sostenibile del Paese.

Articolo 3

Obiettivi

1. Nell'ambito dei settori di competenza e in coerenza con i documenti di programmazione, con il Programma Nazionale della Ricerca, con gli atti di indirizzo e le direttive impartite dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito Ministro, il CREA:
 - a) svolge, promuove, coordina attività di ricerca, sostiene la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati, nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero;
 - b) fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico al Ministero, agli Organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche, e servizi a terzi in regime di diritto privato;
 - c) fornisce al Ministero un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca, ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare e, su specifica richiesta, svolge ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agroalimentare;
 - d) può fornire, in coerenza con gli interessi pubblici perseguiti, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
 - e) svolge attività di certificazione, prova e accreditamento, anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
 - f) svolge attività di certificazione delle sementi e dei materiali di propagazione vegetativa della vite ed effettua prove di valutazione di varietà vegetali ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale o del rilascio di privativa di varietà vegetali, in conformità alle norme nazionali e internazionali;

- g) per il tramite del suo Centro di ricerca Difesa e Certificazione è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;
- h) gestisce il registro pubblico dei crediti di carbonio volontari generati dal settore agricolo e forestale ai sensi dell'art. 45, commi da 2-quater a 2-octies, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;
- i) promuove processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo;
- j) collabora con le Università e con gli altri Enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse sulla base di apposite convenzioni;
- k) propone, coordina e svolge progetti di ricerca di interesse nazionale, anche su affidamento del Ministero; a tal fine può collaborare con Università, Enti di ricerca ed Imprese, tenendo conto delle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome in materia di ricerca ed innovazione;
- l) fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza al Ministero, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali per la definizione di piani, programmi e interventi;
- m) promuove la formazione e la crescita scientifica del personale addetto alla ricerca;
- n) promuove l'applicazione della Carta Europea dei Ricercatori, del Codice di Condotta per il reclutamento dei ricercatori e le azioni europee per la definizione di un quadro di riferimento per le carriere nello Spazio europeo della ricerca;
- o) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza al fine di accrescerne competitività e visibilità;
- p) supporta la formazione universitaria e post-universitaria attraverso gli strumenti propri del mondo accademico quali, a titolo di esempio, tesi di laurea, dottorati, master, tirocini e stage;
- q) contribuisce all'analisi del contesto scientifico ed economico nazionale ed internazionale e delle prospettive di sviluppo, anche al fine di fornire supporto allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie Locali, nella programmazione delle politiche per la ricerca e l'innovazione in agricoltura, zootecnia, itticoltura, foreste, ambiente, bioeconomia, risorse naturali e prodotti alimentari;
- r) sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti al fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze, l'innovazione per la competitività e lo sviluppo sociale e culturale del Paese;
- s) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- t) svolge ogni altra attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.
3. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle stesse, il CREA può fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, anche mediante la partecipazione a Fondazioni, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato.
4. Per il conseguimento delle medesime finalità, il CREA, previa autorizzazione del Ministero, può partecipare o costituire consorzi e società con soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 4

Principi di organizzazione

Il CREA:

- a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra funzioni, compiti e responsabilità d'indirizzo, funzioni, compiti e responsabilità di gestione e funzioni, compiti e responsabilità di valutazione e di controllo;
- b) articola la rete tecnico-scientifica in Centri di ricerca;
- c) promuove il merito scientifico e tecnologico nonché l'individuazione e l'applicazione delle migliori pratiche amministrative;
- d) adotta misure organizzative dirette a garantire la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, nonché misure anti-discriminatorie e promuove le pari opportunità e l'integrità della ricerca;
- e) adotta misure per la mobilità dei dipendenti tra gli Enti di ricerca, le Università italiane e straniere, le Istituzioni internazionali di ricerca e le Imprese, anche al fine di ottenere azioni di trasferimento di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;
- f) procede periodicamente al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell'attività svolta, anche ai fini della razionalizzazione delle strutture, dell'allocazione delle risorse e della definizione delle strategie, assicurando terzietà delle procedure di valutazione, stabilità dei criteri e coerenza con i criteri adottati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, di seguito ANVUR;
- g) si sottopone volontariamente alla valutazione ANVUR.

Articolo 5

Organi

1. Sono organi del CREA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Consiglio Scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Le modalità di funzionamento degli organi sono definite dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
3. Si procede al commissariamento nei casi e secondo la disciplina dettata dall'art. 18 del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218.

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è scelto tra persone di alto profilo scientifico e di comprovate capacità tecnico-organizzative nell'ambito dei settori di competenza di cui all'art. 1, comma 1.
2. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il Presidente è responsabile delle attività dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione dell'Ente.
4. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico, predisponendo, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Tecnico Scientifico, l'ordine del giorno;
 - b) sovrintende al corretto svolgimento delle attività dell'Ente assicurandone l'unità di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione, ai fini della sua approvazione, il Documento di Visione Strategica, su proposta del Consiglio Scientifico e sentiti il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Generale;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione, ai fini della sua adozione, il Piano Triennale di Attività dell'Ente, con il quale vengono definiti, in particolare, il Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca, la consistenza dell'organico, le sue variazioni e il Piano di Fabbisogno del Personale, acquisito il parere del Consiglio Scientifico, e sentiti il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Generale;
 - e) propone la modifica del numero e dell'ambito di attività dei Centri e delle relative sedi di ricerca esistenti, verificata la compatibilità finanziaria, secondo le modalità indicate nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA, sentiti il Consiglio Scientifico, il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Generale;
 - f) sottopone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale e del Direttore Tecnico Scientifico; indirizza, coordina e controlla la loro attività;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Direttori dei Centri di ricerca;
 - i) sottopone al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione, la nomina del Dirigente Generale dei Servizi amministrativi su proposta del Direttore Generale;
 - j) sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore Generale;
 - k) assicura al Ministero la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;

- l) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Scientifico;
 - m) stipula gli accordi quadro, i protocolli di intesa e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 3, commi 2 e 3;
 - n) partecipa alla Consulta dei Presidenti degli Enti di ricerca;
 - o) esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il relativo compenso è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente, se nominato, fino alla nomina del nuovo Presidente, ovvero, se non nominato, dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, dal consigliere più anziano di età.
7. Per motivi di urgenza, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e, comunque, nel termine di trenta giorni. In caso di mancata ratifica l'atto decade. Sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* prodotti.
8. Il Presidente nomina i Direttori dei Centri di ricerca su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Presidente nomina il Comitato etico su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di Enti ed Istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e l'altro scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente.
2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, che possono svolgersi anche in videoconferenza, partecipano, con funzioni consultive, il Direttore Generale e il Direttore Tecnico Scientifico. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal Ministro, su proposta del Presidente:
- a) adotta il Documento di Visione Strategica e lo sottopone all'approvazione del Ministero;
 - b) delibera, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, il Piano Triennale di Attività dell'Ente;
 - c) delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da

realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;

- d) delibera, su proposta del Direttore Generale, il bilancio di previsione, il rendiconto generale e il provvedimento di assestamento;
- e) delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni in conformità alla normativa vigente;
- f) adotta, su conforme avviso del Ministero, sentito il Direttore Generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
- g) delibera le modifiche allo Statuto, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e le relative modifiche, e ogni altro regolamento dell'Ente su proposta del Direttore Generale;
- h) delibera, in fase di predisposizione del Piano Triennale di Attività e degli aggiornamenti annuali, il numero dei Centri di ricerca e delle relative sedi, definendone l'ambito di attività in relazione allo sviluppo degli scenari, delle esigenze e delle opportunità di ricerca scientifica e tecnologica, nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale, europeo e internazionale, sentiti il Consiglio Scientifico, il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Generale e verificata la compatibilità finanziaria;
- i) approva, sentito il Consiglio Scientifico, il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Generale, un apposito regolamento finalizzato a disciplinare la gestione - ispirata al principio della ottimizzazione dei costi - e l'attribuzione, alle singole sedi, delle aziende di cui si avvale il CREA per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- j) provvede ad ogni adempimento di carattere generale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto e autorizza la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali;
- k) approva i grandi investimenti in infrastrutture di importo superiore ad un valore determinato nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;
- l) delibera la costituzione di spin-off su proposta del Direttore Tecnico Scientifico;
- m) individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- n) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente non demandato ad altri organi dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8

Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico svolge funzioni propositive di visione strategica nonché funzioni consultive in materia di programmazione e su tutte le questioni che riguardano l'attività di ricerca del CREA.

2. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da sei esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca del CREA. I componenti del Consiglio Scientifico sono nominati dal Ministro; di essi due sono scelti su base elettiva

dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente, gli altri sono individuati tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA.

3. Alle sedute del Consiglio Scientifico, che possono svolgersi anche in videoconferenza, partecipa il Direttore Tecnico Scientifico.

4. Il Consiglio Scientifico è l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA ed esprime pareri sul Documento di Visione Strategica, sul Piano Triennale di Attività, sullo Statuto e sui regolamenti dell'Ente.

5. Il Consiglio Scientifico esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi di ricerca, ai criteri per il reclutamento dei Direttori dei Centri, ai criteri per il reclutamento e le progressioni di carriera dei ricercatori e tecnologi e su ogni altra tematica d'interesse strategico per l'Ente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi. I compensi sono determinati con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dal Ministro, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalità in materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice civile e all'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti, che possono svolgersi anche in videoconferenza, assiste il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

Articolo 10

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione; è scelto, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nella gestione di strutture complesse.

2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Direttore Generale, quale responsabile della gestione amministrativa dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici, nel rispetto dell'autonomia scientifica e gestionale riservata al Direttore Tecnico Scientifico dalle disposizioni del presente Statuto; cura l'organizzazione e la gestione dell'Ente, assicurando il coordinamento operativo di tutte le articolazioni, anche territoriali, e l'unità di indirizzo operativo e amministrativo.

Il Direttore Generale, in particolare:

- a) redige le proposte di bilancio preventivo, del rendiconto generale e di assestamento;
- b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. c) del presente Statuto, provvedendo a sua volta all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui realizzazione è affidata ai Dirigenti dell'Ente;
- c) formula la proposta di consistenza e variazioni dell'organico e del Piano di Fabbisogno del Personale da inserire nel Piano Triennale di Attività;
- d) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) cura le relazioni con le Organizzazioni Sindacali;
- f) stipula i contratti e le convenzioni, per quanto di propria competenza, o su proposta del Direttore Tecnico Scientifico;
- g) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione;
- h) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto, dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- j) fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 7, adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;
- k) istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e l'Ufficio relazioni con il pubblico previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l) garantisce il supporto amministrativo per l'attuazione dei progetti.

4. Il compenso del Direttore Generale è determinato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11

Direttore Tecnico Scientifico

1. Il Direttore Tecnico Scientifico è nominato dal Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico; è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative nell'ambito dei settori di cui all'art. 1, comma 1.

2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore Tecnico Scientifico, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Direttore Tecnico Scientifico è il responsabile, in via esclusiva, del coordinamento scientifico e tecnologico delle attività di ricerca del CREA ed elabora il piano attuativo delle direttive del Ministro di cui al successivo art. 14, comma 5.

4. Il Direttore Tecnico Scientifico dirige la Direzione Tecnico Scientifica e sovrintende agli Uffici di supporto all'attività scientifica nazionale ed internazionale del CREA, cura le attività di trasferimento tecnologico, di supporto alle aziende e di terza missione.

In particolare, in collaborazione con il Presidente, il Direttore Generale e il Consiglio Scientifico, il Direttore Tecnico Scientifico coordina i Direttori dei Centri per:

- a) la redazione del Documento di Visione Strategica del CREA;
- b) la redazione del Piano Triennale di Attività del CREA e i suoi aggiornamenti annuali;
- c) il monitoraggio dell'attività scientifica del CREA, anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici;
- d) l'adempimento delle attività previste dal percorso di valutazione dei risultati della ricerca in base alle linee guida ANVUR per gli Enti non vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- e) la realizzazione di piattaforme tecnologiche ritenute strategiche per le attività multi- e trans-disciplinari del CREA;
- f) le attività di trasferimento tecnologico e di protezione dei risultati della ricerca;
- g) le attività di promozione e supporto alla terza missione;
- h) l'individuazione di indicatori per la valutazione delle attività di tipo tecnico-scientifico, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Tecnico Scientifico inoltre:

- a) esprime parere in ordine alle richieste di sottoscrizione degli abbonamenti per le riviste scientifiche e la dotazione bibliografica;
- b) valuta le richieste di istituzione di nuovi spin-off e le sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

In collaborazione con il Presidente, il Direttore Tecnico Scientifico:

- a) partecipa, in rappresentanza dell'Ente, ai tavoli tecnico-scientifici con i Dipartimenti competenti del Ministero relativi a questioni strategiche di interesse del CREA;
- b) fornisce al Ministero le informazioni relative alle attività di ricerca nazionali ed internazionali in cui l'Ente è impegnato;
- c) fornisce, su richiesta del Ministero e coordinandosi con i Centri, dati e documenti di natura tecnico-scientifica;
- d) esprime pareri sugli accordi di ricerca nazionali ed internazionali;

- e) è responsabile dei rapporti tra le Università e i Centri di ricerca del CREA;
- f) predisporre i piani di formazione annuali per il personale tecnico-scientifico del CREA.

Il Direttore Tecnico Scientifico, in collaborazione con i Direttori dei Centri, sovrintende al monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche svolte presso le sedi e le aziende agrarie dei Centri, al fine di verificare l'adeguatezza delle strutture rispetto agli obiettivi di ricerca.

Il Direttore Tecnico Scientifico convoca periodicamente i Direttori dei Centri per:

- a) discutere le tematiche inerenti alle attività di ricerca;
- b) assicurare le necessarie sinergie progettuali tra i Centri e promuovere le attività di ricerca trans- e inter-disciplinari;
- c) acquisire i pareri richiesti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per questioni di carattere generale che interessano i Centri nelle loro funzioni istituzionali.

Alle riunioni partecipano il Presidente e il Direttore Generale.

5. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione Tecnico Scientifica sono definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA.

6. Il compenso del Direttore Tecnico Scientifico è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle disposizioni di cui al CCNL del Comparto Istruzione e ricerca.

Articolo 12

Sistemi di controllo interno gestionale

1. Il CREA si dota di strumenti idonei a:

- a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, valutazione e controllo strategico;
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e il controllo di gestione;
- c) valutare le prestazioni del personale dell'Ente, anche di qualifica dirigenziale.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo Indipendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 13

Comitato etico

1. Il CREA, al fine di perseguire elevati standard etici nelle attività di ricerca e sperimentazione, si dota di un Comitato etico quale organismo indipendente con finalità di favorire e stimolare una riflessione etica nella ricerca e nella sperimentazione, di garantire la tutela dei diritti, della dignità, dell'integrità e del benessere di tutti i soggetti coinvolti nelle connesse attività, di fornire valutazioni e di esprimere pareri sugli aspetti etici nell'attività di ricerca.

2. Il Presidente nomina il Comitato etico su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato etico è un organismo collegiale, multidisciplinare, composto da tre componenti che, nello svolgimento della propria attività, opera in piena indipendenza. Il Comitato etico dura in carica quattro anni. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Ai componenti del Comitato etico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Articolo 14

Pianificazione dell'attività di ricerca

1. Il CREA opera sulla base:

- a) del Documento di Visione Strategica decennale con i relativi aggiornamenti;
- b) del Piano Triennale di Attività, adottato in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministero e del Documento di Visione Strategica;
- c) delle direttive del Ministro che individuano specifiche problematiche, per la definizione di politiche riguardanti interventi amministrativi e normativi, da adottare nell'ambito delle competenze del Ministero.

2. Il Documento di Visione Strategica descrive, con proiezione decennale, la visione e il posizionamento strategico del CREA in ambito nazionale, europeo e internazionale.

3. Il Piano Triennale di Attività individua le tematiche strategiche di ricerca da sviluppare nel breve-medio periodo, anche per far fronte a specifiche problematiche delle filiere produttive e per dare sostegno alle politiche agricole relative a interventi amministrativi e normativi. Il Piano è aggiornato annualmente, contiene la pianificazione operativa delle attività e determina, su proposta del Direttore Generale e nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, la consistenza e le variazioni dell'organico e del Piano di Fabbisogno del Personale.

4. Il Documento di Visione Strategica e il Piano Triennale di Attività, con i relativi aggiornamenti, sono presentati dal Presidente al Consiglio di Amministrazione che li adotta con propria deliberazione, sentito il Consiglio Scientifico, il Direttore Tecnico Scientifico e il Direttore Generale. I due documenti sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministero e diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministero, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Il Direttore Tecnico Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico, elabora il piano attuativo delle direttive del Ministro di cui al comma 1, lett. c), indicando le risorse che si intendono impegnare e la tempistica per l'acquisizione dei risultati. Il Consiglio di Amministrazione approva il piano, sentito il Direttore generale, e ne dà tempestiva informazione al Ministero.

Articolo 15

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e delle Strutture in esso confluiti ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, dell'art. 12 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni, nonché dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le entrate del CREA sono costituite da:
- a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale;
 - b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204;
 - c) i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati;
 - d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero o da altre amministrazioni pubbliche;
 - e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
 - f) i finanziamenti pubblici e privati per la ricerca derivanti da progetti regionali, nazionali, internazionali e da programmi dell'Unione europea;
 - g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso di titoli di proprietà industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dai Centri di ricerca, come da regolamenti interni o nazionali;
 - h) i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle sementi e dallo sfruttamento delle varietà iscritte nei registri e delle privative delle varietà vegetali;
 - i) ogni altro introito, compresi i fondi erogati nell'ambito degli accordi di cooperazione.
3. Al fine di premiare la competitività dei Centri, il Consiglio di Amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti ai Centri di ricerca che hanno concorso a procurarli.

Articolo 16

Bilanci

1. Il Direttore Generale predispose il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano Triennale di Attività e dei conti preventivi dei Centri di ricerca, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di Amministrazione, e al Collegio dei revisori dei conti. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei revisori dei conti provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformità del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.
2. Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale e dalla relazione di conformità resa dal Collegio dei revisori dei conti. Entro la stessa data il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera il rendiconto generale dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore Generale, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto generale, con le relative relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente inviato alla Corte dei Conti.

5. È garantita l'informativa alle Organizzazioni Sindacali nelle forme e modalità di legge e contrattuali.

Articolo 17

Regolamenti

1. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e previo confronto, nelle materie di competenza, con le Organizzazioni Sindacali. I predetti regolamenti sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

2. I regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attività di gestione;
- b) snellezza e semplificazione dei procedimenti;
- c) massima funzionalità del CREA rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) collegamento dell'attività dell'Amministrazione centrale e dei Centri di ricerca;
- e) promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
- f) adeguata autonomia e responsabilità dei Centri di ricerca;
- g) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, con il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sono determinati i criteri generali di organizzazione dell'Ente.

4. I Regolamenti sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente e del Ministero.

Articolo 18

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche con riguardo a quanto disposto dall'art. 69, comma 11, del decreto medesimo, dall'art. 15, comma 1, dall'art. 26, comma 4, e dall'art. 38 della Legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dal CCNL del Comparto Istruzione e ricerca.

2. Il CREA può assumere operai agricoli, secondo le normative, in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e i Contratti integrativi provinciali vigenti. Per l'esecuzione di lavori connessi a specifiche attività progettuali, a carattere stagionale o saltuario, il CREA può assumere operai agricoli a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58, comma 7-bis, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Al fine di conferire un'adeguata valorizzazione all'attività di assistenza tecnico-scientifica fornita alle amministrazioni pubbliche e in particolare al Ministero, il CREA riconosce il ruolo e la peculiarità di quest'ultima e prevede, nell'ambito degli atti che regolano le procedure selettive del personale da impegnare in tale attività di assistenza, specifici requisiti di professionalità, adeguati e coerenti, tenuto anche conto della tipologia del contratto di assunzione offerto.

4. In ragione del riconoscimento di cui al precedente comma 3, il CREA garantisce al personale impegnato nell'attività di assistenza tecnica progressioni di carriera con opportunità pari a quelle del personale impegnato nell'attività di ricerca.

Articolo 19

Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca del CREA sono individuati e definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico e del Direttore Tecnico Scientifico nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. I Centri costituiscono le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'Ente e godono di autonomia scientifica che esercitano nel rispetto dei documenti programmatici. I Centri hanno autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati, nei limiti indicati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione.
4. I Centri di ricerca, al fine di ottimizzare la gestione dei campi di sperimentazione, possono organizzarsi in aziende agricole, gestite in collaborazione e in raccordo con il competente ufficio dell'Amministrazione centrale. Le aziende possono destinare al mercato i prodotti ottenuti dalle attività di sperimentazione. La gestione amministrativa e contabile di tali aziende è ispirata ai principi di buon andamento ed economicità.
5. I Centri di ricerca che hanno aziende agricole elaborano i Piani colturali e finanziari delle aziende. I Piani sono inviati al Direttore Tecnico Scientifico che li trasmette al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.
6. Per garantire il presidio territoriale e la continuità di importanti attività di ricerca, all'interno delle sedi possono essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dal Centro ospitante.
7. A capo dei Centri di ricerca è posto un Direttore, scelto tra persone di alto profilo scientifico nelle materie oggetto di attività del Centro, avente anche competenze tecnico-organizzative. Il Direttore del Centro è nominato con provvedimento del Presidente su conforme parere del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi nel medesimo Centro di ricerca. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo criteri definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
8. I Direttori dei Centri di ricerca possono stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto per un importo massimo di € 50.000,00. Per gli impegni di importo superiore i Direttori presentano richiesta al Consiglio di Amministrazione che ne valuta la compatibilità con gli obiettivi di ricerca assegnati al Centro.
9. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituite le Giunte dei ricercatori e tecnologi che coadiuvano il Direttore nel perseguimento degli obiettivi scientifici del Centro. I componenti di ciascuna Giunta vengono eletti dai ricercatori e tecnologi appartenenti al medesimo Centro. Il numero dei componenti, le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definiti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
10. La partecipazione alle Giunte non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Articolo 20

Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale svolge funzioni di supporto nei confronti dei Centri di ricerca. Provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il coordinamento delle attività decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.
2. L'Amministrazione centrale è diretta dal Direttore Generale ed è articolata in due Direzioni di livello generale e in Uffici dirigenziali di secondo livello.

Articolo 21

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità del CREA e fino all'approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e di altri regolamenti in essi previsti, continuano a trovare applicazione i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non in contrasto con il presente Statuto.
Nelle more di una organica ripartizione delle competenze per materia e per valore tra i servizi amministrativi dei Centri di ricerca e gli Uffici dell'Amministrazione centrale, e del potenziamento di questi ultimi funzionale ad una più ampia centralizzazione dei compiti e delle procedure amministrative, la previsione del precedente art. 19, comma 8, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2025.
3. Il presente Statuto è pubblicato nel sito istituzionale del CREA e del Ministero.